



# Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Segreteria Regionale Veneto

Via Peschiera 5, 30174 Venezia Mestre  
3313737023 - 0415497851- veneto@silp.cgil.it



Venezia, 19 febbraio 2018

OGGETTO: Permessi per lo svolgimento dell'attività dei Rappresentanti per la Sicurezza.

**AL SIG. DIRIGENTE LA IV ZONA POLIZIA DI FRONTIERA**

**UDINE**

Egregio Signor Direttore,

alcune delle segreterie provinciali che ricadono nell'ambito delle competenze del Suo Ufficio segnalano una gestione "contabile" delle ore previste dal D.L.vo 81/08 che a parere di questa O.S. può dare adito a erronee interpretazioni e inutili possibili contenziosi, frutto di una mancata volontà del Dipartimento della P.S. di giungere ad un definitivo chiarimento, nonostante ripetuti solleciti delle OO.SS..

Come noto, nella Polizia di Stato non ha ancora trovato piena applicazione la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle forme previste dal D. L.vo 81/08, ovvero tramite l'elezione di tale figura da parte di tutti i dipendenti dell'Ufficio. Il ritardo, certamente non imputabile alle OO.SS. di Polizia, ha determinato l'attribuzione delle funzioni di RLS alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per lo svolgimento delle funzioni di RLS, ai sensi dell'art. 50, comma 2 del D. L.vo 81/08, e come previsto dall'articolo 23 dell'ANQ (*RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - l. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, l'Amministrazione avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008, la cui efficacia è subordinata all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo o, comunque, alla scadenza del termine ivi previsto*), sono attribuite 76 ore annue per lo svolgimento delle funzioni di RLS, come indicato dall'art.24 dell'ANQ precedente a quello tuttora in vigore, sottoscritto nel 2000.

Detto articolo 24 ANQ/2000, infatti, stabilisce che: "*Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza utilizzano appositi permessi retribuiti pari a 76 ore annue per ogni rappresentante....*"



## Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Segreteria Regionale Veneto

Via Peschiera 5, 30174 Venezia Mestre  
3313737023 - 0415497851- veneto@silp.cgil.it



Tale monte orario, nettamente distinto e di tutt'altra natura dal monte ore previsto per lo svolgimento dell'attività sindacale (derivante dalla consistenza numerica a livello nazionale di ciascuna sigla), necessita, per essere utilizzato, della preventiva richiesta da parte della segreteria provinciale al Dirigente dell'Ufficio in qualità di Datore di Lavoro che, ai sensi del D. L.vo 81/08, risulta la sola figura titolare della gestione e contabilizzazione delle 76 ore.

Nemmeno l'emanazione della circolare 555/rs/01/143/1/004234 del 14 ottobre 2016 da parte del Dipartimento della P.S. è stata l'occasione per fare chiarezza, circostanza peraltro preclusa dalla costanza di mancato accordo in sede di contrattazione collettiva con le parti sindacali, ancor una volta per esclusiva inerzia dell'Amministrazione.

Detta circolare, pertanto, non assume alcun valore condiviso e vincolante per le OO.SS. in quanto assunta al di fuori del rapporto paritetico che contraddistingue per legge le relazioni con le organizzazioni che rappresentano i lavoratori.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato e tenuto conto del perdurante stallo che grava sull'argomento, sfuggono le ragioni per le quali il Suo Ufficio, unico tra quelli a carattere "compartimentale" che interessa il Veneto, in occasione della concessione dei citati permessi provveda a comunicare "per competenza" alla Questura riconducibile alla segreteria provinciale richiedente, delegando ad essa il conteggio delle ore, anziché provvedendovi direttamente.

In attesa di cortese urgente riscontro, volto a far conoscere l'interpretazione del dispositivo normativo adottato da parte di codesto Ufficio, si porgono distinti saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE**  
**Fabio Malaspina**